

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/453 DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 2021****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 430 *ter*, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, che ha affrontato le debolezze nel trattamento prudenziale delle operazioni del portafoglio di negoziazione delle banche e ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di applicare un metodo standardizzato sensibile al rischio per il rischio di mercato, concepito e calibrato in modo da fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell'Unione l'obbligo per gli enti di segnalare informazioni sui requisiti di fondi propri in base a tale metodo standardizzato alternativo sensibile al rischio.
- (3) È opportuno stabilire obblighi di segnalazione uniformi per quanto riguarda i fondi propri nell'ambito di tale metodo standardizzato alternativo in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 430 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 *bis* del medesimo regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 430 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato stabiliti in tale articolo dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 *bis* del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che la data di applicazione del presente regolamento sia allineata alla data di applicazione dell'atto delegato.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Date di riferimento e date di segnalazione**

1. Gli enti segnalano trimestralmente alle autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 430 *ter*, all'articolo 94, paragrafo 1, e all'articolo 325 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 così come si presentano al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.
2. Gli enti segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro la chiusura delle attività nei seguenti giorni: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
3. Se il giorno di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell'autorità competente a cui devono essere segnalate le informazioni o è un sabato o una domenica, le informazioni sono trasmesse entro la chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.
4. Gli enti forniscono immediatamente alle autorità competenti le eventuali rettifiche delle informazioni segnalate.

#### *Articolo 2*

##### **Segnalazioni sulle soglie di cui all'articolo 94, paragrafo 1, e all'articolo 325 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013**

Gli enti segnalano le informazioni relative all'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e all'entità del loro portafoglio di negoziazione, su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 90 di cui all'allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, sezione 1, del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

##### **Segnalazioni sul metodo standardizzato alternativo**

Gli enti segnalano i risultati dei calcoli basati sul metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 91 di cui all'allegato I del presente regolamento e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, sezione 2, del presente regolamento.

#### *Articolo 4*

##### **Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni**

1. Gli enti segnalano le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all'allegato III.
2. Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili.
3. I valori numerici devono essere trasmessi come segue:
  - a) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
  - b) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
  - c) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

4. Gli enti sono identificati esclusivamente dall'identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile.
5. Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue:
  - a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
  - b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
  - c) principio contabile;
  - d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente segnalante;
  - e) ambito del consolidamento.

#### Articolo 5

#### **Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DEL MERCATO

MODELLI COREP			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		<b>Soglie</b>	
90	C 90.00	SOGLIE RELATIVE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE E AL RISCHIO DI MERCATO	TBT
		<b>Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato</b>	
91	C 91.00	REQUISITI DI FONDI PROPRI	MKR ASA SUM

**C 90.00 Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato (TBT)**

		Operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato						Attività totali
		Disaggregazione per portafoglio regolamentare				in % delle attività totali	0080	
		Portafoglio di negoziazione		Esterne al portafoglio di negoziazione				
		di cui: operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del CRR		Posizioni soggette a rischio di cambio	Posizioni soggette a rischio di posizione in merci			
		Totale	in % delle attività totali					
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
0010	Mese 3							
0020	Mese 2							
0030	Mese 1							

C 91.00 Metodo standardizzato alternativo: sintesi (MKR ASA SUM)

		Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità													
		Sensibilità delta non ponderate			Requisiti di fondi propri nei diversi scenari										
					Scenario a correlazione bassa				Scenario a correlazione media			Scenario a correlazione alta			
		Posi- tive	Nega- tive	Sensi- bilità nette per classe di rischio	Rischi- o delta	Rischi- o vega	Rischi- o di curva- tura	Totale	Rischi- o delta	Rischi- o vega	Rischi- o di curva- tura	Totale	Rischi- o delta	Rischi- o vega	Rischi- o di curva- tura
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
0010	Totale (Metodo standardizzato alternativo)														
0020	Metodo basato sulla sensibilità	Rischio generico di tasso di interesse (GIRR)													
0030		Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione													
0040		Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR)													
0050		Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR)													
0060		Rischio azionario (EQU)													
0070		Rischio di posizione in merci (COM)													
0080		Rischio di cambio (FX)													
0090		Rischio di default	Strumenti non inerenti a cartolarizzazione												
0100	Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP)														
0110	Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)														
0120	Rischi residui	Sottostanti esotici													
0130		Altri rischi residui													

		Posizioni soggette a rischio di default		Posizioni soggette a rischi residui	Requisiti di fondi propri	Importo complessivo dell'esposizione al rischio
		Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD)		Valore nozionale lordo		
		Lunghe	Corte			
		0160	0170	0180		
0010	Totale (Metodo standardizzato alternativo)					
0020	Metodo basato sulla sensibilità	Rischio generico di tasso di interesse (GIRR)				
0030		Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione				
0040		Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR)				
0050		Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR)				
0060		Rischio azionario (EQU)				
0070		Rischio di posizione in merci (COM)				
0080		Rischio di cambio (FX)				
0090	Rischio di default	Strumenti non inerenti a cartolarizzazione				
0100		Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP)				
0110		Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)				
0120	Rischi residui	Sottostanti esotici				
0130		Altri rischi residui				

## ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I SUGLI OBBLIGHI DI  
SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DI MERCATO****PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

## 1. Struttura e convenzioni

## 1.1. Struttura

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni ai sensi del presente regolamento di esecuzione, gli enti sono tenuti a compilare due modelli distinti:
  - a) un modello per la segnalazione delle informazioni sulle soglie di cui agli articoli 94 e 325 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013; e
  - b) un modello per la segnalazione della sintesi delle posizioni e dei requisiti teorici di fondi propri basati sul metodo standardizzato alternativo.

## 1.2. Convenzione di numerazione

2. Per citare le colonne, le righe e le celle dei modelli e le regole di convalida utilizzate per convalidare le informazioni segnalate, nelle presenti istruzioni sono utilizzate le seguenti convenzioni:
  - a) nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna};
  - b) nel caso di riferimenti o regole di convalida all'interno di un modello che si riferiscono a o utilizzano solo punti di dati di tale modello, il modello non è specificato: {riga; colonna};
  - c) nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello; riga};
  - d) un asterisco segnala che il riferimento o la regola di convalida è applicato/a per le righe o le colonne specificate in precedenza.

## 1.3. Convenzione dei segni

3. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra positiva. Qualsiasi importo che riduce il totale dei fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

## 1.4. Abbreviazioni

Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato come «CRR».

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

## 1. C 90.00 - Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato

## 1.1. Osservazioni generali

4. Le informazioni fornite in questo modello riflettono il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 del CRR (deroga per le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione) e l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all'articolo 325 *bis* del CRR. Tali informazioni determinano se si applica l'obbligo di cui all'articolo 430 del CRR di segnalare informazioni sul «metodo standardizzato alternativo» o sul «metodo alternativo dei modelli interni».



## 1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

5. Il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 del CRR e le informazioni sull'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all'articolo 325 bis del CRR sono segnalate separatamente per ciascuna chiusura del mese nel trimestre cui si riferisce la segnalazione nelle righe da 0010 a 0030.

<b>Riga</b>	<b>Riferimenti giuridici e istruzioni</b>
0010	<b>Mese 3</b> Dati alla fine del terzo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione
0020	<b>Mese 2</b> Dati alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione
0030	<b>Mese 1</b> Dati alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione
<b>Colonna</b>	<b>Riferimenti giuridici e istruzioni</b>
0010	<b>Operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato</b> Articolo 325 bis, paragrafo 2, CRR L'ente segnala l'importo assoluto, calcolato conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 2, del CRR, che riflette le operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato.
0020 – 0060	<b>Disaggregazione per portafoglio regolamentare</b> Le operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sono disaggregate in operazioni riconducibili al portafoglio di negoziazione e operazioni esterne al portafoglio di negoziazione.
0020	<b>Portafoglio di negoziazione</b> Articolo 325 bis, paragrafo 2, lettere a), c) ed f), del CRR
0030 – 0040	<b>di cui: operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del CRR</b> Articolo 94, paragrafo 3, del CRR Come previsto dall'articolo 94, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l'ente segnala i valori di mercato con riferimento all'ultimo giorno del mese; se il valore di mercato non è disponibile, l'ente segnala il valore equo alla stessa data; se né il valore di mercato né il valore equo sono disponibili a tale data, l'ente segnala il valore di mercato o il valore equo più recente.
0030	<b>Totale</b> Articolo 94, paragrafo 3, del CRR L'importo assoluto delle posizioni lunghe è sommato a quello delle posizioni corte, come prescritto dall'articolo 94, paragrafo 3, lettera c), del CRR.
0040	<b>in % delle attività totali</b> Articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del CRR L'entità delle operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del CRR è espressa in percentuale delle attività totali.
0050 – 0060	<b>Esterne al portafoglio di negoziazione</b> Articolo 325 bis, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del CRR Le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di mercato sono segnalate disaggregate in posizioni soggette a rischio di cambio e posizioni soggette a rischio di posizione in merci. Gli importi pertinenti sono determinati conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 2, lettere d) ed e), del CRR.

0070	<p><b>in % delle attività totali</b></p> <p>Articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera a), del CRR</p> <p>Le operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sono espresse in percentuale delle attività totali.</p>
0080	<p><b>Attività totali</b></p> <p>Articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del CRR</p> <p>Articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera a), del CRR</p>

## 2. C 91.00 – Rischio di mercato: sintesi del metodo standardizzato alternativo (MKR ASA SUM)

### 2.1. Osservazioni generali

6. Questo modello fornisce informazioni sintetiche sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato alternativo (ASA) di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR.
7. Nel quadro del metodo standardizzato alternativo (ASA), gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
  - a) il requisito di fondi propri secondo il metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del CRR;
  - b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del CRR;
  - c) i requisiti di fondi propri per i rischi residui di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del CRR.

### 2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 – 0150	<p><b>Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità</b></p> <p>I requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo basato sulle sensibilità per i rischi delta, vega e di curvatura per strumenti con e senza opzionalità, a seconda dei casi, sono segnalati nel modello separatamente e come somma.</p> <p>Il processo di calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio è effettuato per tre diversi scenari per classe di rischio, che sono riportati in una sezione distinta del modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lo scenario a correlazione bassa nelle colonne da 0040 a 0070;</li> <li>— lo scenario a correlazione media nelle colonne da 0080 a 0110;</li> <li>— lo scenario a correlazione alta nelle colonne da 0120 a 0150.</li> </ul>
0010 – 0030	<p><b>Sensibilità delta non ponderate</b></p>
0010	<p><b>Sensibilità delta non ponderate - Positive</b></p> <p>Articolo 325 septies, paragrafo 3, e articolo 325 novodecies del CRR</p> <p>Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all'interno della classe di rischio conformemente all'articolo 325 septies, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità positive ai fattori di rischio delta all'interno della classe di rischio.</p>

0020	<p><b>Sensibilità delta non ponderate – Negative</b></p> <p>Articolo 325 <i>septies</i>, paragrafo 3, e articolo 325 <i>novodecies</i> del CRR</p> <p>Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all'interno della classe di rischio conformemente all'articolo 325 <i>septies</i>, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità negative ai fattori di rischio delta all'interno della classe di rischio.</p>
0030	<p><b>Sensibilità delta non ponderate – Sensibilità nette per classe di rischio</b></p> <p>Gli enti segnalano la somma netta di tutte le sensibilità positive e di tutte le sensibilità negative ai diversi fattori di rischio delta all'interno della classe di rischio.</p>
0040, 0080, 0120	<p><b>Rischio delta</b></p> <p>Articolo 325 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera a), e articolo 325 <i>septies</i> del CRR</p> <p>Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta di cui all'articolo 325 <i>septies</i>, paragrafo 8, del CRR nello scenario applicabile.</p>
0050, 0090, 0130	<p><b>Rischio vega</b></p> <p>Articolo 325 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera b), e articolo 325 <i>septies</i> del CRR</p> <p>Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio vega di cui all'articolo 325 <i>septies</i>, paragrafo 8, del CRR negli scenari applicabili.</p>
0060, 0100, 0140	<p><b>Rischio di curvatura</b></p> <p>Articolo 325 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera c), e articolo 325 <i>octies</i> del CRR</p>
0070, 0110, 0150	<p><b>Totale</b></p> <p>Articolo 325 <i>nonies</i>, paragrafo 3, del CRR</p> <p>Gli enti segnalano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per i rischi delta, vega e di curvatura per ciascuno scenario.</p>
0160 – 0170	<p><b>Posizioni soggette a rischio di default — Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD)</b></p> <p>Gli enti segnalano gli importi lordi del default improvviso e inatteso (jump-to-default, JTD) per le loro esposizioni verso strumenti non inerenti a cartolarizzazione calcolati conformemente all'articolo 325 <i>quatervicies</i> del CRR, gli importi lordi del JTD per le cartolarizzazioni non incluse nell'ACTP determinati conformemente all'articolo 325 <i>quatervicies</i> del CRR e gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni non inerenti a cartolarizzazione incluse nell'ACTP determinati conformemente all'articolo 325 <i>tricies</i> del CRR, disaggregando le esposizioni lunghe e le esposizioni corte.</p>
0160	<b>Lunghe</b>
0170	<b>Corte</b>
0180	<p><b>Posizioni soggette a rischi residui — Valore nozionale lordo</b></p> <p>Articolo 325 <i>duovicies</i> del CRR</p> <p>Gli enti segnalano gli importi nozionali lordi di cui all'articolo 325 <i>duovicies</i>, paragrafo 3, del CRR degli strumenti di cui all'articolo 325 <i>duovicies</i>, paragrafo 2, del CRR soggetti al requisito di fondi propri per i rischi residui di cui all'articolo 325 <i>duovicies</i>, paragrafi 1 e 4, del CRR.</p>
0190	<p><b>Requisiti di fondi propri</b></p> <p>Articolo 325 <i>nonies</i>, paragrafo 4, articoli da 325 <i>quatervicies</i> a 325 <i>untricies</i> e articolo 325 <i>duovicies</i> del CRR</p> <p>Requisito patrimoniale determinato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 <i>bis</i>, del CRR per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo standardizzato alternativo.</p>
0200	<p><b>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</b></p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del CRR e articolo 92, paragrafo 4, del CRR</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b>Totale (metodo standardizzato alternativo)</b>
0020 – 0080	<b>Metodo basato sulle sensibilità</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del CRR
0020	<b>Rischio generico di tasso di interesse (GIRR)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto i), del CRR
0030	<b>Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto ii), del CRR
0040	<b>Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto iii), del CRR
0050	<b>ACTP CSR – Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto iv), del CRR
0060	<b>Rischio azionario (EQU)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto v), del CRR
0070	<b>Rischio di posizione in merci (COM)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto vi), del CRR
0080	<b>Rischio di cambio (FX)</b> Articolo 325 <i>quinquies</i> , punto 1, punto vii), del CRR
0090 – 0110	<b>Rischio di default</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del CRR
0090	<b>Strumenti non inerenti a cartolarizzazione</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 1, del CRR
0100	<b>Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP)</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 2, del CRR
0110	<b>Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP)</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 3, del CRR
0120 – 0130	<b>Rischi residui</b> Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del CRR
0120	<b>Sottostanti esotici</b> Articolo 325 <i>duovicies</i> , paragrafo 2, lettera a), del CRR
0130	<b>Altri rischi residui</b> Articolo 325 <i>duovicies</i> , paragrafo 2, lettera b), del CRR